



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BUGNANO, ASTORE, MASCITELLI e CARLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008**

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di implementare i principi contenuti nell'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, il quale recita: «Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato». Questi principi rappresentano un approccio che si suole dire federalista alla questione educativa e culturale. L'autonomia scientifica, economica ed organizzativa, inserita in un quadro normativo statale, consente alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie di essere più libere.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508, aveva tentato di inglobare le istituzioni di alta cultura nel sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, non tenendo in considerazione la questione dell'equiparazione dei titoli rilasciati da tali istituti a quelli universitari. Questa legge, anche se ha dovuto seguire un *iter* lungo e tortuoso, ha rappresentato una svolta dal punto di vista culturale, perché ha trasferito la gestione della questione delle accademie e dei conservatori dalle competenze dell'allora Ministero della pubblica istruzione a quella dell'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, oggi riuniti in un unico Ministero.

La legge n. 508 del 1999 ha finalmente eliminato la disparità di riconoscimento e trattamento fra le istituzioni di alta cultura italiane e quelle europee, anche se la questione dei titoli, dell'ordinamento giuridico dei docenti e delle stesse istituzioni rimane ancora da definire. In Europa le equivalenti istituzioni sono tutte riconosciute come aventi grado universitario.

L'articolo 33 della Costituzione stabilisce il principio della parità di riconoscimento e trattamento fra accademie e università, fra arte e scienza, definite istituzioni di alta cultura.

Questa parità è disattesa dalla legge n. 508 del 1999, perché non rispetta questo principio costituzionale.

L'inquadramento delle istituzioni di alta formazione nel sistema dell'istruzione superiore universitaria rappresenta una rivoluzione copernicana, perché permette di valorizzare il mestiere impossibile dei docenti, come direbbe Freud, e, al contempo, di consentire il riconoscimento dell'arte e della scienza come tangibili prodotti dell'intelletto umano.

Il processo di riconoscimento dei titoli di alta formazione passa attraverso quello di conferire un peso ed un valore alla scienza e all'arte, vale a dire consiste in una rimodulazione della concezione della cultura in Italia come quel *quid* che non solo permette di conoscere *tout court* la realtà, ma consente di interpretarla, farla propria e trasmetterla. Un popolo senza cultura perde la sua identità, la sua storia, la sua memoria. La cultura permette ad un popolo di essere più consapevole di se stesso e degli altri, e allontana il pericolo delle dittature che, prima di essere politiche, sono culturali. La cultura di un popolo consente di costruire una società migliore e di elaborare un'idea di futuro che sta scomparendo in un mondo sempre più globalizzato e precario per lasciare il posto alla presentificazione di valori come direbbe il sociologo Alessandro Cavalli. Un popolo senza futuro e senza valori durevoli nel tempo è destinato a scomparire.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Finalità della legge*). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, nonché dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Istituto centrale di patologia del libro e del Centro sperimentale di cinematografia».

### Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per il restauro, l'Istituto centrale di patologia del libro, il Centro sperimentale di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richia-

mate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea magistrale, di laurea specialistica, dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti relative ai corsi universitari, in quanto compatibili con la presente legge»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. Nella fase di prima attuazione delle disposizioni del presente comma, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1, è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università ed è sottoposto alle norme che ne regolano il rapporto di lavoro»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisi-

zione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

*a)* i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

*b)* i requisiti di idoneità delle sedi;

*c)* le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

*d)* le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

*e)* le procedure di reclutamento del personale;

*f)* i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

*g)* le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

*h)* i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;

*i)* la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1»;

*e)* al comma 8, le lettere *h)* e *i)* sono sostituite dalle seguenti:

«*h)* facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli;

*i)* facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo».

### Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di alta for-

mazione e di specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

2. I titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1999.

3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2009-2010, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.



